Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 settembre 1984** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 29 SETTEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Milano.

(1838)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 29 SETTEMBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali », effettuate il 17 settembre 1984.

(4941)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni « 10% - 1975/1985 » sorteggiate il 10 settembre 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « ZZ/77 - 12% » sorteggiate il 30 agosto 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « R/75 - 8% » sorteggiate il 30 agosto 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AL/80 - 13% » sorteggiate il 30 agosto 1984.

Impresa Arros, società per azioni, in Broni: Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1984.

Mabitex, società per azioni, in Cherasco: Obbligazioni « 12,50% - 1977 » sorteggiate il 15 settembre 1984.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 13% - 1979/1989 - Tranches XIII, XIV » sorteggiate il 17 settembre 1984.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7% - 1973/1988 s. s. Banco di Santo Spirito » sorteggiate il 18 settembre 1984.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7% - 1973/1988 s. s. Montefibre » sorteggiate il 17 settembre 1984.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7% - 1973/1988 s. s. SIP » sorteggiate il 18 settembre 1984.

Società ceramica italiana Pozzi Richard-Ginori, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 8,50% - 1981/1989 » sorteggiate il 24 settembre 1984.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 615.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è istituito un posto convenzionato, per professore di ruolo, per l'insegnamento di « economia industriale ».

Pertanto nell'art. 27 dello statuto, dopo il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:

« Ai posti di ruolo stabiliti per la facoltà di economia e commercio, a decorrere dalla nomina del primo titolare della cattedra di " economia industriale " e per la durata di venti anni, è aggiunto un posto di ruolo convenzionato per il citato insegnamento ».

La tabella n. 1 (art. 27), annessa allo statuto, per quanto concerne i posti di ruolo della predetta facoltà di economia e commercio, è modificata da 21 + 2 a 21 + 3.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'allegata convenzione, stipulata in Milano il 12 aprile 1983, tra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Scuola superiore Guglielmo Reiss Romoli per il finanziamento di un posto di professore di ruolo di cui all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1984
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 385

CONVENZIONE

tra l'Università cattolica del Sacro Cuore e la Scuola superiore Guglielmo Reiss Romoli per l'istituzione di un posto convenzionato di professore ordinario di ruolo per l'insegnamento di economia industriale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1983 (millenovecentottantatre), il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 11 in una sala del rettorato, presso la facoltà di medicina e chirurgia « A. Gemelli », in Roma, via Pineta Sacchetti n. 644, avanti a me dott. Domenico Lofrese, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 6 febbraio 1932, residente a Milano nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università cattolica del S. Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore n. 7743 in data 27 gennaio 1979, con rinuncia di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:

prof. Giuseppe Lazzati, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente per la carica in Milano, largo Gemelli n. 1, rettore dell'Università cattolica del S. Cuore, autorizzato al presente atto con delibera della giunta direttiva del consiglio di amministrazione in data 30 marzo 1983;

prof. Antonio Gigli, nato a Pisa il 16 aprile 1909, domiciliato per la carica all'Aquila, strada provinciale Coppito km 0,300, nella sua qualità di presidente della Scuola superiore Guglielmo Reiss Romoli S.p.a. (capitale sociale L. 200.000.000 interamente versato), iscritta al n. 1376 del registro società, tribunale dell'Aquila.

Premesso

che la Scuola superiore Guglielmo Reiss Romoli (in seguito denominata Scuola superiore) nell'ambito del gruppo STET — il quale è istituzionalmente preposto, nell'ambito del gruppo IRI, alle attività imprenditoriali concernenti i settori delle telecomunicazioni e dell'elettronica — costituisce la struttura didattica centralizzata per il superiore perfezionamento, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale dei quadri delle società del gruppo nei settori suddetti ivi compresi quelli dell'informatica e della componentistica;

che la Scuola superiore è interessata — ai fini dell'approfondimento e della diffusione delle tematiche connesse alla introduzione sempre maggiore nelle attività industriali di processi di elettronizzazione ed informatizzazione — ad istituire organici rapporti con il mondo accademico universitario per interventi didattici connessi alle tematiche suddette;

che in tale quadro la Scuola superiore ritiene necessario promuovere l'attribuzione ad un professore ordinario di ruolo della cattedra di « economia industriale » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del S. Cuore (in seguito denominata Università cattolica), attesa la rilevanza sempre crescente che le suddette tematiche vanno assumendo nell'ambito dell'attività di studio, di analisi, di ricerca e di intervento didattico connesse alla suddetta disciplina;

che l'Università cattolica — nel condividere l'importanza che riveste, a livello scientifico e didattico, l'insegnamento di « economia industriale » con particolare riferimento alle richiamate profonde trasformazioni in atto nell'ambito dei processi produttivi — si è dichiarata disponibile ad aderire all'iniziativa suddetta, accet-

tando inoltre la proposta della Scuola superiore, con le modalità appresso indicate, di versare una somma corrispondente al costo medio di un professore ordinario di ruolo nel corso della durata di questa convenzione, secondo i calcoli tabellari e gli emolumenti spettanti desunti dalle tabelle ufficiali del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione;

che il consiglio della facoltà di economia e commercio nella seduta del 23 febbraio 1983 ha deliberato l'accettazione della proposta di convenzione e che analoga delibera è stata poi adottata dal senato accademico dell'Università cattolica nella seduta del 29 marzo 1983 e che la giunta direttiva del consiglio di amministrazione ha deliberato la medesima accettazione nella seduta del 30 marzo 1983;

Tutto ciò premesso e richiamato come parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Scuola superiore, affinché presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica venga attuato l'insegnamento di « economia industriale », si impegna a versare all'Università cattolica medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore ordinario di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 30.000.000 pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore ordinario di ruolo;

b) L. 6.000.000 pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonché per rimborso dell'onere relativo al trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università cattolica in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore ordinario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, la Scuola superiore si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Scuola superiore si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, la aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*). L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di « economia industriale » e si riterrà tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 6.

Dichiarano le parti stipulanti che la presente convenzione ha come finalità quelle culturali e di ricerca scientifica, come per altro si evince dall'articolato che precede, e pertanto l'Università cattolica chiede le agevolazioni fiscali del caso.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me ufficiale rogante.

L'atto consta di due fogli scritti su sette facciate intere e otto righe dell'ottava facciata comprese le firme.

Adde: cod. fisc. 00183990662

Giuseppe Lazzati
Antonio Gigli
Domenico Lofrese, *rogante*

Registrato all'ufficio del registro, atti pubblici, di Milano in data 18 aprile 1983.
Esatte L. 50.200.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
Falcucci

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 1984.

Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1984 relativo alla delega dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della protezione civile;

Visto il provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 24 maggio 1982, n. 140, concernente la articolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in dipartimenti tra i quali quello della protezione civile;

Ravvisata la necessità di rendere l'assetto, l'articolazione e le strutture del dipartimento affidato al Ministro per il coordinamento della protezione civile più confacenti alle sue funzioni interdisciplinari ed alle maggiori esigenze amministrative determinate, in ragione della frequenza e persistenza degli eventi calamitosi, delle normative vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il Dipartimento della protezione civile è retto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 2.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Ministro è coadiuvato dall'assistente per le problematiche tecniche e dall'assistente per le relazioni esterne e la documentazione.

Art. 3.

Gli affari riservati del Ministro e la sua corrispondenza privata sono curati dalla segreteria particolare, la quale collabora strettamente all'opera personale del Ministro stesso.

Art. 4.

Il Dipartimento è ordinato nei seguenti uffici e servizi:

1) gabinetto;

2) ufficio legislativo e degli atti straordinari del Ministro;

3) ufficio stampa;

4) servizio emergenze;

5) servizio coordinamento delle attività di previsione e prevenzione;

6) servizio per le opere pubbliche di emergenza;

7) servizio bilancio ed affari amministrativi.

Art. 5.

Organo esterno del Dipartimento è il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Gli atti-provvedimento, di rilevanza esterna, firmati dai funzionari delegati dal Ministro, debbono essere corredati dalla dicitura « per il Ministro ».

Art. 6.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile con propri ordini di servizio provvede alla organizzazione interna del Dipartimento e determina in dettaglio le competenze specifiche dei singoli uffici e servizi.

Nell'ambito del Dipartimento una particolare configurazione assumono i centri di seguito elencati, i quali svolgono anche compiti di staff nei confronti dei settori diversi da quello di cui fanno parte e sono tenuti ad una collaborazione funzionale con questi ultimi la quale, nelle emergenze, va resa in tempo reale:

centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.);

centro operativo emergenze in mare (Procivilmare);

centro applicazione e studi informatici (C.A.S.I.);

centro situazioni (CESI).

Art. 7.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, altresì, con propri atti alla nomina dei responsabili degli uffici, dei servizi e dei centri, e, su proposta di questi, alla nomina dei funzionari vicari nella reggenza.

Alla direzione dei servizi sono designati, di norma, dirigenti generali dello Stato o qualifiche equiparate.

Art. 8.

In attesa della formale istituzione in sede legislativa del Servizio nazionale della protezione civile e dell'emanazione della legge-quadro sul volontariato, è in facoltà del Ministro di costituire consigli e comitati comprendenti tutte le componenti al massimo livello della protezione civile in sede nazionale onde assicurare, nelle delicate materie di pertinenza, il pieno e completo espletamento delle esigenze di coordinamento e di amministrazione stabilite dalle molteplici normative sulla emergenza, fra cui quelle citate in premessa, nonché di quelle attribuitegli per delega.

E' facoltà altresì del Ministro la nomina di consulenti ed esperti di specifica competenza in ogni materia per cui tali nomine siano ritenute necessarie od opportune.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con il presente provvedimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1984

Il Presidente: CRAXI

(5054)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 settembre 1984.

Norme regolamentari in materia di trasporto di bambini non accompagnati sui servizi di pubblico trasporto effettuati mediante funivie monofune (seggiovie) a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto in particolare l'art. 95 del predetto decreto, che demanda al Ministro dei trasporti l'emanazione di norme regolamentari riguardanti tra l'altro le modalità di svolgimento dell'esercizio;

Viste le prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di emanare nuove norme regolamentari in materia di trasporto di bambini non accompagnati sui servizi effettuati mediante funivie monofune (seggiovie) a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Le disposizioni in materia di trasporto di bambini non accompagnati contenute nel capo 3°, paragrafo *u*) « Veicoli » ultimo comma delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, nel testo già modificato con il decreto ministeriale 11 marzo 1972, n. 1242, sono sostituite dalle seguenti norme regolamentari:

« Il trasporto sulle seggiovie di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a m 1,25. I bambini di altezza inferiore a m 1,25, per poter viaggiare non accompagnati sulle seggiovie, debbono dimostrare di aver com-

piuto gli 8 anni di età. Negli impianti in cui i veicoli presentino caratteristiche tali da non consentire ai bambini in questione di abbassare e alzare agevolmente, la barra di chiusura, le relative operazioni debbono essere effettuate dal personale di stazione, al quale è fatto obbligo di agevolare, con particolare cura, le operazioni di salita e discesa dai veicoli ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(5020)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 settembre 1984.

Disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori olivicoli previsto dal regolamento (CEE) n. 2261/84 del 17 luglio 1984 nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1098/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, tra l'altro, l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1984-85;

Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 ed in particolare gli articoli da 4 a 9 per quanto attiene al riconoscimento ed al funzionamento delle organizzazioni dei produttori e delle loro unioni, ai fini della gestione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2711/84 della commissione, del 26 settembre 1984, recante modalità applicative del citato regolamento n. 2261/84 del Consiglio;

Ritenuto di dovere emanare le disposizioni interne di attuazione della regolamentazione comunitaria sopra specificata, ai fini del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori olivicoli e delle loro unioni per la campagna 1984-85 e successive;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva possono chiedere, a termini dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2711/84 della commissione, del 26 settembre 1984, il riconoscimento previsto dagli articoli 4 e 9 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, le organizzazioni dei produttori olivicoli e le loro unioni che, legalmente costituite:

sono in possesso dei requisiti fissati rispettivamente dall'art. 4 e dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, nonché dell'art. 20-*quater* del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1413/82 del 18 maggio 1982;

hanno acquisito, per ogni associato all'organizzazione o all'unione, un vincolo di adesione per un periodo di almeno tre anni a partire dalla campagna per la quale viene chiesto il riconoscimento;

si assumono tutti gli impegni previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla corrispondente normativa interna di attuazione.

La domanda di riconoscimento dovrà essere presentata, entro e non oltre il 31 ottobre 1984, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

A corredo della domanda di riconoscimento deve essere prodotta la seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente;

b) copia notarile della deliberazione del consiglio di amministrazione o di altro organo statutario dotato dei necessari poteri, con la quale si autorizza la presentazione della domanda di riconoscimento;

c) copia notarile della deliberazione del consiglio di amministrazione o di altro organo statutario dotato dei necessari poteri, con la quale si assumono tutti gli impegni previsti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale;

d) nota illustrativa particolareggiata della consistenza organizzativa e delle strutture operative di cui si dispone, atta a dimostrare la capacità di espletare i compiti previsti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale;

e) impegno di tenere un'apposita e specifica contabilità delle somme derivanti dalla trattenuta di cui all'art. 20-*quinquies* del regolamento (CEE) n. 136/66 e di inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i relativi conti consuntivi per le necessarie verifiche;

f) per le organizzazioni di base, un elenco aggiornato degli associati, in estratto notarile dal libro sociale oppure su nastro magnetico, recante l'indicazione, per ciascun produttore, della data e del luogo di nascita. Detto elenco, se prodotto in estratto notarile, deve essere accompagnato da una dichiarazione d'impegno a ripresentarlo su apposito nastro magnetico entro il termine che verrà successivamente stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) dichiarazione, a firma autenticata nelle forme di legge, del legale rappresentante, con la quale si attesta l'avvenuta acquisizione e possesso, da parte delle organizzazioni di base, della certificazione legale comprovante, per ogni associato, la qualità di produttore olivicolo;

h) per le unioni, un elenco notarile delle organizzazioni di base aderenti, che hanno presentato a loro volta domanda di riconoscimento.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esperite le opportune verifiche in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti e condizioni, ivi compreso quello relativo al limite minimo di rappresentatività territoriale delle unioni che sarà previsto dalla normativa comunitaria, converte il riconoscimento provvisorio in riconoscimento definitivo.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti e condizioni determina la revoca del riconoscimento con effetto retroattivo. In tale caso l'aiuto spettante ai produttori aderenti all'organizzazione inte-

ressata, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste in attuazione del regolamento (CEE) n. 2262/84, è determinato in base all'applicazione delle rese in olive ed in olio al numero delle piante in produzione.

Art. 2.

A termini dell'art. 1 del regolamento (CEE) numero 2711/84 della commissione, del 26 settembre 1984, possono essere riconosciute per la campagna 1984-85 le organizzazioni di base che, pur raggruppando un numero di olivicoltori o rappresentando un volume di produzione inferiore ai minimi stabiliti dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84, hanno aderito, nel corso di una delle campagne 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 e 1983-84, ad una delle unioni riconosciute nell'ambito del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva.

La domanda di riconoscimento, corredata della documentazione di cui al precedente art. 1, deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 1984 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

A termini dello stesso art. 1 del regolamento (CEE) n. 2711/84 della commissione, possono ottenere il riconoscimento per la campagna 1984-85 le unioni riconosciute per una delle campagne indicate al precedente primo comma, a condizione che ne facciano domanda entro il 31 ottobre 1984, corredata da:

una dichiarazione d'impegno di rispettare le condizioni previste dall'art. 20-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 136/66 e di assoggettarsi a tutti i controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale concernente l'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva;

un elenco notarile delle rispettive organizzazioni di base aderenti, che hanno a loro volta presentato domanda di riconoscimento ai sensi del precedente art. 1 o del primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Il riconoscimento attribuito a termini dei precedenti articoli esplica i suoi effetti anche nei confronti dei produttori la cui adesione sia avvenuta entro il 31 gennaio 1985, a condizione che per la campagna 1983-84 essi abbiano aderito ad una organizzazione riconosciuta.

Da parte di ogni singola organizzazione di base riconosciuta ai sensi del presente decreto, deve essere presentato entro il 28 febbraio 1985 l'elenco dei produttori che hanno aderito e di quelli che hanno presentato domanda di recesso successivamente alla presentazione della domanda di riconoscimento e fino al 31 gennaio 1985.

Art. 4.

Le organizzazioni di base e le unioni che hanno ottenuto il riconoscimento a termini del precedente art. 2, nonché quelle che intendono per la prima volta chiedere il riconoscimento per una campagna successiva alla campagna 1984-85 devono presentare domanda, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2261/84 entro il 30 giugno della campagna precedente a quella per la quale si chiede il riconoscimento, secondo le modalità previste dal presente decreto e da quelle che eventualmente dovessero essere fissate dalla C.E.E.

Art. 5.

Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori olivicoli e delle unioni, le regioni economiche di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 sono così determinate:

regione economica n. 1: Liguria, Piemonte, Val d'Aosta;

regione economica n. 2: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia;

regione economica n. 3: Toscana;

regione economica n. 4: Umbria, Marche, Emilia-Romagna;

regione economica n. 5: Lazio;

regione economica n. 6: Abruzzo e Molise;

regione economica n. 7: Campania;

regione economica n. 8: Puglia;

regione economica n. 9: Basilicata;

regione economica n. 10: Calabria;

regione economica n. 11: Sicilia;

regione economica n. 12: Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(5039)

DECRETO 20 settembre 1984.

Modificazione del termine relativo alla presentazione delle domande di premio per la nascita dei vitelli, per la campagna 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) 1064/84 del Consiglio, del 16 maggio 1984, relativo alla concessione, per la campagna 1984-85, di un premio, e di un premio nazionale complementare per la nascita dei vitelli;

Visto il regolamento (CEE) 1354/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che stabilisce le modalità di applicazione durante la campagna 1984-85 dei premi alla nascita dei vitelli;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, relativa a: « Interventi a sostegno dell'agricoltura », ed in particolare l'art. 17 che autorizza il pagamento del premio complementare nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1984 che, in applicazione della normativa succitata, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio, e del premio complementare alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1984-85, modificato da ultimo dal decreto ministeriale.

Visto il D.P.A. n. 10334 dell'11 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984, che stabilisce modalità di applicazione della normativa comunitaria e nazionale relativa ai premi alla nascita dei vitelli, per la campagna 1984-85;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Considerato che il decreto ministeriale 20 settembre 1984 ha modificato i termini relativi alla presentazione delle domande di premio da parte degli allevatori, per cui è necessario in corrispondenza procedere in via di urgenza all'adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 2, quarto comma, del D.P.A. 11 luglio 1984 è modificato come segue:

La domanda di premi redatta sugli appositi moduli, deve essere presentata entro novanta giorni dalla nascita del vitello.

Per i vitelli nati vivi nel periodo tra il 2 aprile 1984 e la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del D.P.A. 11 luglio 1984, il termine di novanta giorni decorre da quest'ultima data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(5055)

DECRETO 22 settembre 1984.

Modificazioni al piano di riparto di pere Williams conservate allo sciroppo della campagna 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1769/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 20 agosto 1984, riportante il piano di riparto, relativo alla campagna 1984-85, delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa;

Considerata la necessità di modificare il cennato piano di riparto — rimanendo questo per gli anni successivi la base per le ulteriori assegnazioni — per intervenute difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Il piano di riparto relativo alla campagna 1984-85 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario assegnate alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1981 e a quelle che hanno iniziato la loro attività nel 1982 o nel 1983, nonché a quelle che la iniziano nel 1984, viene modificato come indicato in calce, a motivo della stagionale difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione.

Esso resta, tuttavia, a costituire, così come riportato all'allegato 1 del decreto 8 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 20 agosto 1984, in costanza della regolamentazione comunitaria richiamata nelle premesse, la base per le assegnazioni future alle aziende aventi causa.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1981 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1982 o nel 1983	Quintali netti
1) Prest S.p.a. - Bologna	7.560
2) Massalombarda - Massalombarda	2.140
3) Agria - Frignano (Caserta)	3.850
4) Hero-Verona S.p.a. - Verona	27.085
5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri	12.020
6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	7.810
7) Parmasole - Coop. cons. veg. - Parma	79.475
8) Lockwood italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	12.215
9) Self - Soc. emiliana lavorazione frutta - Bagnacavallo (Ravenna)	12.140
10) Arrigoni S.p.a. - Cesena	—
11) Calpak - Bologna	26.200
12) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	24.140
13) Calpo - Ravenna	63.215
14) Cotrave - Begosso di Terrazzo (Verona) (a cui si riportano i quantitativi della Soc. coop. ortofrutticola Begosso (Verona) rilevata dalla Cotrave medesima)	3.140
15) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	12.763
16) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	10.553
17) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	7.978
18) Covalpa - Mirandola (Modena)	71.835
19) Colombani Lusuco - Bologna	64.455
20) Elvea - Ind. conserv. alimentari - Angri	2.140
21) Conserve Morley di Morlicchio - Scafati	—
22) Galano conserve - Nocera Inferiore	—
23) La Cesenate - Cesena	3.749
24) C.I.A. - Comp. ind. aliment. - Nocera Superiore	—
25) Concopas - Battipaglia	2.140
26) F.lli Andrea e Giuseppe De Martino - Eboli	3.850
27) Fabbrica conserve meranese - Merano	4.560
28) La Cosentina S.r.l. - Botricello (Catanzaro)	4.560
29) S.A.T.O. - Soc. agr. trasformaz. ortofrutt. - Trento	5.990
30) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	4.435
31) Allione - Indust. aliment. - Tarantasca (Cuneo)	2.445
32) ICAV S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno)	4.165
33) Europa 2 - Soc. coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna)	2.445
34) Corac - Soc. coop. a r.l. - Gaudiano di Lavello (Potenza)	2.445
Totale	491.498

Aziende di trasformazione che iniziano la lavorazione nella campagna 1984-85 alle quali vengono attribuiti i quantitativi fissati dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84	Quintali netti
—	—
1) Caporali Emilia - Cesena	—
2) Agro - Rosita S.r.l. Conserve alimentari XII Morelli (Ferrara)	2.497 / 2.497
3) Agro - Mimosa S.r.l. - Conserve alimentari XII Morelli (Ferrara)	2.497
4) Comeco S.r.l. - S. Benedetto dei Marzi (L'Aquila)	2.498
Totale .	7.492
Totale generale .	498.990

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(5019)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 agosto 1984.

Impegno della somma complessiva di L. 161.167.081 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208 (residui 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 281/70, istitutiva, all'art. 9, del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1208, che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento, autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge n. 165/49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, il quale dispone, all'art. 110, la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, ex legge n. 1208/51 e la conseguente confluenza dei « rientri » nel Fondo programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per il 1984;

Vista il decreto del Tesoro n. 182600 del 30 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1984, registro n. 7, foglio n. 14, con il quale viene incrementato il fondo regionale di sviluppo, per il 1983, di L. 161.167.081, pari ai « rientri » del fondo di rotazione, di cui sopra;

Vista la delibera CIPE 27 aprile 1984, con la quale viene ripartita, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma di L. 161.167.081, per l'esercizio 1983, relativa ai soprarichiamati « rientri »;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 161.167.081, per l'esercizio 1983, di cui alla premessa, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
—	—
Trento	1.511.738
Bolzano	1.714.487
Valle d'Aosta	2.141.899
Piemonte	7.052.734
Lombardia	10.692.397
Veneto	6.717.241
Friuli-Venezia Giulia	3.134.640
Liguria	3.621.618
Emilia-Romagna	6.757.471
Toscana	5.960.037
Umbria	3.356.922
Marche	4.305.223
Lazio	8.371.491
Abruzzo	7.389.018
Molise	5.392.403
Campania	20.428.799
Puglia	15.582.430
Basilicata	7.125.735
Calabria	11.564.994
Sicilia	19.218.602
Sardegna	9.127.202
Totale . . .	161.167.081

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 386

(4903)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 agosto 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.n.c. Domenico Bosi e Figli, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 agosto 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.n.c. Domenico Bosi e Figli ed è disposta la continuazione del l'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 6 luglio 1984, volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 3 agosto 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.n.c. Domenico Bosi e Figli, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 9 agosto 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5015)

DECRETO 6 agosto 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Zuccherifici meridionali, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 agosto 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Zuccherifici meridionali ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 11 luglio 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 19 agosto 1983;

Vista l'istanza del commissario, in data 5 luglio 1984, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 3 agosto 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Zuccherifici meridionali, è disposta per un anno la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 19 agosto 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5014)

DECRETO 6 agosto 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.a.s. Helène Curtis Cosmesis, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 agosto 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 luglio 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa predetta a far data dal 6 agosto 1983;

Vista l'istanza presentata dal commissario, in data 5 luglio 1984, volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 3 agosto 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 6 agosto 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5018)

DECRETO 6 agosto 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - IMTAP, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 agosto 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - IMTAP ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 20 luglio 1984, volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 3 agosto 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - IMTAP, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 31 agosto 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5016)

DECRETO 6 agosto 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Bosi e S.r.l. I.B.C., I.B.L., Bosi Legnami, Est Legno, Forestal, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 agosto 1982, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria la S.p.a. Bosi e le S.r.l. I.B.C., I.B.L., Bosi Legnami, Est Legno e Forestal ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario, in data 6 luglio 1984, volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole espresso sull'istanza citata dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della citata legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere tali proroghe;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 3 agosto 1984;

Decreta:

Articolo unico:

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.a. Bosi e delle S.r.l. I.B.C., I.B.L., Bosi Legnami, Est Legno e Forestal è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dello esercizio dell'impresa, a far data dal 9 agosto 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5017)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 1984.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro bollo demanio e radio di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 11 gennaio 1923, n. 113, concernente l'ordinamento degli uffici finanziari nelle nuove provincie di Trieste, Trento e Zara;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Vista la proposta di soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro bollo demanio e radio di Trieste, avanzata dall'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Trieste con nota n. 587 del 14 aprile 1982, motivata dall'irrilevante numero di bollazione eseguite annualmente e dall'opportunità di realizzare una economia di spesa;

Visto il parere favorevole espresso dall'intendenza di finanza di Trieste con nota n. 3032 del 1° giugno 1982;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di procedere alla suddetta soppressione;

Decreta:

Il servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro bollo demanio e radio di Trieste è soppresso a decorrere dal 1° giugno 1984.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1984
Registro n. 44 *Finanze, foglio n.* 96

(4927)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **616.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 388

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 13 settembre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Homi J.H. Taleyarkhan ambasciatore d'India, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 13 settembre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale il nuovo ambasciatore della Repubblica dell'Iraq, S.E. Hisham Fakhri Nafei Al Tabakchali, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 13 settembre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ante Skataretiko, ambasciatore della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 13 settembre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale il nuovo ambasciatore della Repubblica Argentina, S.E. Alfredo Estanislao Allende, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4930)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto ministeriale 6 settembre 1984 è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo.

(5041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 24 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1877,500	1877,500	1877,50	1877,500	1377,55	1877,50	1877,500	1877,500	1877,500	1877,50
Marco germanico	621,40	621,400	621,65	621,400	620 —	621,40	621,400	621,400	621,400	621,40
Franco francese	202 —	202 —	202,50	202 —	201,75	202 —	202,290	202 —	202 —	202 —
Fiorino olandese	551,350	551,350	551,60	551,350	549,75	541,35	551,200	551,350	551,350	551,35
Franco belga	30,704	30,704	30,73	30,704	30,50	30,70	30,680	30,704	30,704	30,70
Lira sterlina	2347,500	2347,500	2348 —	2347,500	2340 —	2347,50	2348 —	2347,500	2347,500	2347,50
Lira irlandese	1928,250	1928,250	1928 —	1928,250	1922,75	1928,25	1929 —	1928,250	1928,250	—
Corona danese	171,700	171,700	171,50	171,700	170,75	171,70	172,170	171,700	171,700	171,70
E.C.U.	1383,900	1383,900	1388,75	1383,900	1381,10	1383,90	1384,500	1383,900	1383,900	1383,90
Dollaro canadese	1423 —	1423 —	1430 —	1423 —	1425,50	1423 —	1423 —	1423 —	1423 —	1423 —
Yen giapponese	7,673	7,673	7,72	7,673	7,75	7,63	7,687	7,673	7,673	7,68
Franco svizzero	751,400	751,400	754,50	751,400	752,25	751,40	751 —	751,400	751,400	751,40
Scellino austriaco	88,402	88,402	88,55	88,402	88,15	88,40	88,420	88,402	88,402	88,40
Corona norvegese	214,260	214,260	215 —	214,260	214,10	214,26	214,150	214,260	214,260	214,26
Corona svedese	218,250	218,250	218,50	218,250	218,15	218,25	218,100	218,250	218,250	218,25
FIM	297 —	297 —	298,50	297 —	298,15	297 —	298 —	297 —	297 —	—
Escudo portoghese	11,620	11,620	11,90	11,620	11,75	11,62	11,820	11,620	11,620	11,62
Peseta spagnola	11,029	11,029	11,12	11,029	11,05	11,02	11,058	11,029	11,029	11,03

Media dei titoli del 24 settembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	67,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,850
» 6% » » 1971-86	69,750
» 6% » » 1972-87	87,850
» 9% » » 1975-90	92 —
» 9% » » 1976-91	88,100
» 10% » » 1977-92	97,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	90,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,850
» » » 1-6-1981/86 16%	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,850
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	100 —
» » » » 1-11-1982/84	100,050
» » » » 1-12-1982/84	100,100
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	100,200
» » » » 1- 4-1983/85	100,300
» » » » 1- 5-1983/85	100,150
» » » » 1- 6-1983/85	100,400
» » » » 1- 1-1982/86	101,575
» » » » 1- 3-1982/86	102 —
» » » » 1- 5-1982/86	101,450
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	101,200
» » » » 1- 8-1982/86	101,075
» » » » 1- 9-1982/86	101,150
» » » » 1-10-1982/86	101,225
» » » » 1-11-1982/86	101,100
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-12-1982/86	101,200
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	101,400
» » » » 1- 2-1983/87	101,650
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	101,175
» » » » 1-11-1983/87	99,925
» » » » 1-12-1983/87	99,875
» » » » 1- 7-1983/88	101 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,025
» » » » 1- 9-1983/88	101,250
» » » » 1-10-1983/88	101,300
» » » » 1- 1-1984/88	99,800
» » » » 1- 2-1984/88	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,050
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,625
» » » 18% 1- 1-1985	100,600
» » » 17% 1- 5-1985	100,875
» » » 17% 1- 7-1985	101,400
» » » 17% 1-10-1985	101,575
» » » 16% 1- 1-1986	100,950
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,250
» » » » 1983/90 11,50%	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1877,500
Marco germanico	621,400
Franco francese	202,145
Fiorino olandese	551,275
Franco belga	30,692
Lira sterlina	2347,750
Lira irlandese	1928,625
Corona danese	171,935
E.C.U.	1384,200
Dollaro canadese	1423 —
Yen giapponese	7,680
Franco svizzero	751,200
Scellino austriaco	88,411
Corona norvegese	214,205
Corona svedese	218,175
FIM	297,500
Escudo portoghese	11,720
Peseta spagnola	11,043

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 25 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1905,750	1905,750	1907 —	1905,750	—	1905,87	1906 —	1905,750	1905,750	1877,50
Marco germanico	620 —	620 —	621 —	620 —	—	620,05	620,100	620 —	620 —	621,40
Franco francese	202,280	202,280	202 —	202,280	—	202,19	202,100	202,280	202,280	202 —
Fiorino olandese	550,500	550,500	550,75	550,500	—	550,20	549,900	550,500	550,500	551,35
Franco belga	30,680	30,680	30,65	30,680	—	30,67	30,670	30,680	30,680	30,70
Lira sterlina	2354,100	2354,100	2357 —	2354,100	—	2355,77	2357,250	2354,100	2354,100	2347,50
Lira irlandese	1924,500	1924,500	1923 —	1924,500	—	1925,30	1926,100	1924,500	1924,500	—
Corona danese	171,560	171,560	171,63	171,560	—	171,59	171,620	171,560	171,560	171,70
E.C.U.	1383,600	1383,600	1386,75	1383,600	—	1384,80	1386 —	1383,600	1383,600	1383,90
Dollaro canadese	1449 —	1449 —	1448 —	1449 —	—	1449,15	1449,300	1449 —	1449 —	1449 —
Yen giapponese	7,756	7,756	7,77	7,756	—	7,75	7,754	7,756	7,756	7,76
Franco svizzero	755,480	755,480	752,85	755,480	—	755,79	756,110	755,480	755,480	755,48
Scellino austriaco	88,343	88,343	88,70	88,343	—	88,35	88,370	88,343	88,343	88,34
Corona norvegese	215,520	215,520	215,50	215,520	—	215,51	215,500	215,520	215,520	215,52
Corona svedese	219,700	219,700	219,50	219,700	—	219,67	219,640	219,700	219,700	219,70
FIM	299,900	299,900	300,20	299,900	—	299,55	299,200	299,900	299,900	—
Escudo portoghese	11,620	11,620	11,90	11,620	—	11,72	11,820	11,620	11,620	11,62
Peseta spagnola	11,110	11,110	11,12	11,110	—	11,10	11,109	11,110	11,110	11,10

Media dei titoli del 25 settembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	64,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	92,850
» 6 % » » 1971-86	89,750
» 6 % » » 1972-87	87,850
» 9 % » » 1975-90	92 —
» 9 % » » 1976-91	88,100
» 10 % » » 1977-92	97 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,850
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	100 —
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100,075
» » » » 1- 1-1983/85	100,075
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	100,300
» » » » 1- 4-1983/85	100,275
» » » » 1- 5-1983/85	100,150
» » » » 1- 6-1983/85	100,475
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	102 —
» » » » 1- 5-1982/86	101,450
» » » » 1- 6-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1982/86	101,125
» » » » 1- 8-1982/86	101,100
» » » » 1- 9-1982/86	101,250
» » » » 1-10-1982/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,200
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1983/86	100,200
» » » » 1- 1-1983/87	101,375
» » » » 1- 2-1983/87	101,450
» » » » 1- 3-1983/87	101,425
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	100,975
» » » » 1- 6-1983/87	101,100
» » » » 1-11-1983/87	99,775
» » » » 1-12-1983/87	100,075
» » » » 1- 7-1983/88	101,125
» » » » 1- 8-1983/88	101 —
» » » » 1- 9-1983/88	101,150
» » » » 1-10-1983/88	101,325
» » » » 1- 1-1984/88	99,850
» » » » 1- 2-1984/88	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 1-12-1983/90	101,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 1- 2-1984/91	101,025
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,750
» » » 18 % 1- 1-1985	100,550
» » » 17 % 1- 5-1985	100,900
» » » 17 % 1- 7-1985	101,350
» » » 17 % 1-10-1985	101,700
» » » 16 % 1- 1-1986	100,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,225
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,200
» » » » 1983/90 11,50 %	99,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1905,875
Marco germanico	620,050
Franco francese	202,190
Fiorino olandese	550,200
Franco belga	30,675
Lira sterlina	2355,675
Lira irlandese	1925,300
Corona danese	171,590
E.C.U.	1384,800
Dollaro canadese	1449,150
Yen giapponese	7,755
Franco svizzero	755,795
Scellino austriaco	88,356
Corona norvegese	215,510
Corona svedese	219,670
FIM	299,550
Escudo portoghese	11,720
Peseta spagnola	11,109

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi tre posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di economia e commercio (posti 1):

gruppo n. 93 posti 1

Facoltà di magistero (posti 2):

gruppo n. 34 posti 1
gruppo n 52 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università - ufficio del personale - via San Francesco - 37129 Verona, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Università di Verona.

(5024)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane, indètto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartiene la seguente scuola di specializzazione:

Settore 1 (economia e commercio) scuola di specializzazione in « discipline bancarie »:

convocazione: giorno 23 ottobre 1984, ore 9, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V, stanza 402, piano 3°, viale Trastevere - Roma.

(5025)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli ispettorati del lavoro. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario - concorsi - n. 1 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 228 del 20 agosto 1984).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 29 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 9 — nomina dei vincitori — al quarto comma, dove è scritto: « Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera *di concetto*, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti », leggasi: « Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera *esecutiva*, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti ».

(5028)

REGIONE LOMBARDIA

Avviso di rettifica al concorso a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 79. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 257 del 18 settembre 1984).

Nel concorso citato in epigrafe dove è scritto: « *un posto* di assistente medico (a tempo pieno) », leggasi: « *cinque posti* di assistente medico (a tempo pieno) ».

(5072)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n 267 del 27 settembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club di Como: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente.

Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste: Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali* della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227